



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 116 del 13/12/2022

### OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno 2022, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 20:20 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. La seduta si svolge in forma "mista" secondo quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Assiste Il Vicesegretario Allais Fabio.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CAPONETTO CHIARA (da remoto)	X	
2	FRISIERI MICHELA BIANCA	X		15	OLDANI FRANCO	X	
3	SEGALA PAOLO	X		16	RALLO VINCENZO	X	
4	TENISI ANTONIO ROSARIO	X		17	CERA VITO ROCCO OSCAR	X	
5	ARCIERI SIMONA	X		18	COZZOLINO PASQUALE	X	
6	SGROI DOMENICO		X	19	CONTINANZA ANTONIA	X	
7	SCARPATO CRISTINA		X	20	AL QUDAH SINAN	X	
8	GHEZZI MARICA		X	21	CARMINATI MARIA GRAZIA	X	
9	CIRLINCIONE FRANCESCO	X		22	ORO MARIO	X	
10	SENTIERO MONICA	X		23	SALVO GIORGIO	X	
11	SFORZA ATTILIO	X		24	GRECHI LAURA	X	
12	AUDINO DANIELE	X		25	AVERSA NICOLA	X	
13	CORSO COSMO	X					

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Castelgrande, Nobili, Garbellini

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Tenisi Antonio Rosario, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Illustra il punto l'Assessore Grioni.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito :

16 voti favorevoli, 6 astenuti (Al Qudah, Oro, Carminati, Aversa, Grechi, Salvo) su 22 Consiglieri presenti e 16 votanti.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la determina dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce:" Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/06/2020 e modificato con



deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.2021;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art.26 -Periodicità di riscossione" che stabilisce:

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

26.2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

Visto il Piano Finanziario pluriennale 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 20.12.2021, il quale prevede relativamente al 2023 un costo complessivo di euro 4.898.000,00 in base al quale saranno rideterminate le nuove tariffe Tari per l'anno 2023;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Dato atto che al fine di una corretta elaborazione delle tariffe si rende necessario stabilire che:

- Il gettito da coprire è pari a euro 4.898.000,00;
- il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato da accorpate al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
- per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
- la ripartizione del gettito previsto di euro 4.898.000,00 sarà effettuata:

- per la copertura dei costi fissi (euro 1.812.000,00 ) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche,



- per la copertura dei costi variabili (euro 3.086.000,00 ) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 il quale prevede: "..... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...."

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato 1 (Coefficienti), la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'Allegato 2 (Tariffe);

Dato atto che l'art.19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari stabilisce che la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno stabilire nella misura del 40% la riduzione della quota variabile di cui sopra;

Visto l'Allegato 1, riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici Kc e Kd quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato 2, concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno prevedere per le utenze domestiche, in condizioni economico sociali disagiate, un bonus sociale Tari pari ad una riduzione del 20 % dell'importo dovuto per l'anno 2023 sulla base delle seguenti condizioni:

- indicatore ISEE non superiore a euro 10.000,00;
- residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
- nessuna situazione di morosità pregressa sull'imposta.

Dato atto che per la suddetta agevolazione si preventiva una perdita di gettito pari a euro 5.000,00 e che tale perdita è coperta dal FCDE;



Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dal tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), che ad oggi è pari al 5 per cento;

Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni Arera di cui all'art.26.2 della deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 sopra citata, stabilire le seguenti scadenze di pagamento con cadenza semestrale:

- 1<sup>a</sup> rata 05/06/2023;
- 2<sup>a</sup> rata 04/12/2023;
- unica soluzione 04/12/2023 senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 06.12.2022;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;



## DELIBERA

### 1. di stabilire che:

- Il gettito da coprire è pari a euro 4.898.000,00;
- il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato da accorpate al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
- per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
- la ripartizione del gettito previsto di euro euro 4.898.000,00, sarà effettuata:
  - per la copertura dei costi fissi (euro 1.812.000,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche,
  - per la copertura dei costi variabili (euro 3.086.000,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
- la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo nella misura del 40% ;

2. di approvare per l'anno 2023 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetti allegati 1 e 2 allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2023;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;

5. di confermare il bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni economico sociali disagiate, consistente in una riduzione del 20 % dell'importo dovuto per l'anno 2023 applicando le seguenti condizioni:

- indicatore ISEE non superiore a euro 10.000,00;
- residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
- nessuna situazione di morosità pregressa sull'imposta;

6. di stabilire, per quanto in premessa, le seguenti scadenze di pagamento:



- 1^ rata 05/06/2023;
- 2^ rata 04/12/2023;
- unica soluzione 04/12/2023 senza applicazioni di sanzioni ed interessi;

7. di delegare la Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento.



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Tenisi Antonio Rosario

Il Vicesegretario  
Allais Fabio